



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 21 DICEMBRE 2009

SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI

Anno XXXIX - N. 268/1 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - art. 1, c. 1 - D.L. n. 353/2003 conv. in L. 27/02/2004 - n. 46 - Filiale di Varese

**Modifica allo Statuto
del Comune di Volongo (CR)**

Approvata dal Consiglio Comunale nella seduta
del 30 settembre 2009
con deliberazione n. 24

51/1

**AVVISO DI MODIFICA****Comune di Volongo (CR) - Modifica dell'art. 22 dello Statuto Comunale***Art. 22 - Composizione della Giunta*

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori compresi tra un minimo di due ed un massimo di quattro.

2. Possono essere eletti alla carica di Assessore oltre che i Consiglieri Comunali, anche cittadini di chiara esperienza tecnica e professionale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere, secondo le leggi vigenti.

3. Non possono altresì far parte della Giunta, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

4. Agli Assessori è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenza presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposte al controllo e alla vigilanza dei relativi Comuni.